



Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI
Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284
www.aslvc.piemonte.it
Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Spett. ditta

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VC1

PIANURA VERCELLESE NORD

Via Vercelli 44

CARESANABLOT, (VC)

atcvc1@gmail.com

Spett. ditta

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VC2

PIANURA VERCELLESE SUD

Via Vercelli 44

CARESANABLOT, (VC)

atcvc2@pec.it

OGGETTO: Indicazioni operative per la gestione dei resti di cinghiali abbattuti nelle zone indenni da PSA - Ordinanza 1/2026 e DD 1759/A1409C/2022 del 29/02/2022.

Premesso che-il Regolamento (CE) n. 1069/2009 esclude dal campo di applicazione i corpi interi o le parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione, nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché i sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina e carni di selvaggina destinate al consumo domestico privato o nell'ambito della fornitura di "piccoli quantitativi" direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale:

- ferme restando le eventuali indicazioni delle Autorità competenti in materia di diffusione delle malattie infettive (es. PSA), **lo stomaco e l'intestino** appartenenti alla grossa selvaggina selvatica abbattuta possono essere smaltiti sul terreno di caccia in uno dei seguenti modi:

STRUTTURA: S.S.D. VETERINARIO AREA C
Indirizzo: Via Marconi, 30 – 13011 BORGOSIESIA

Tel. +39 0163 426842
E-mail: vetec@aslvc.piemonte.it

Pag. 1 di 3

- ✓ **abbandonati in luoghi idonei** e secondo la buona pratica venatoria;
- ✓ **interrati** in casi di particolare e motivata necessità; nel caso di cinghiali è auspicabile che l'interramento avvenga in presenza di una persona formata che, effettuando un esame preliminare, potrà valutare l'opportunità di interramento o il conferimento ad un centro di raccolta per lo smaltimento tramite Ditta specializzata al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive diffuse;
- la selvaggina selvatica abbattuta e/o le carni possono essere destinate a:
- ✓ **autoconsumo** da parte del cacciatore o dell'assegnatario del capo abbattuto durante la normale attività venatoria o in un Piano di controllo (Capitolo 3.1);
- ✓ **immissione sul mercato come "fornitura diretta di piccoli quantitativi"** da parte del cacciatore al consumatore finale o a esercizi di commercio al dettaglio e somministrazione in ambito locale fino ad un massimo per anno (da gennaio a dicembre) di 2 unità di capo grosso che corrispondono a 4 cinghiali adulti (>2 anni) garantendone la tracciabilità come da art. 14, 18 e 19 Reg 178/02. Se la tracciabilità non è garantita si incorre nella sanzione amministrativa (750-4500 euro);
- ✓ **immissione sul mercato ai fini della commercializzazione** attraverso stabilimenti riconosciuti "Centri Lavorazione della selvaggina CLS;

La gestione dei sottoprodotti di selvaggina cacciata (testa, zampe, pelle, organi toracici ed eventualmente addominali e le ossa), deve avvenire con le seguenti modalità:

A) presso i Centri di raccolta della selvaggina o presso le celle allestite ed autorizzate a seguito dell'emergenza PSA dovranno essere raccolti e smaltiti tramite impianti di raccolta e/o trattamento riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009. A tale proposito, nell'impossibilità di un conferimento immediato, è auspicabile che i centri di raccolta della selvaggina cacciata siano dotati di appositi contenitori refrigerati per la raccolta e conservazione dei sottoprodotti e/o si potranno attivare appositi luoghi di stoccaggio refrigerato in attesa del ritiro da parte delle Ditte di smaltimento con le quali si stipulino specifiche convenzioni. La ditta incaricata del ritiro dei SOA deve rilasciare il documento previsto (DDT) che deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.

B) se l'animale abbattuto o parti di esso sono assegnati al cacciatore o al consumatore finale per autoconsumo la possibilità dello smaltimento domestico (come rifiuto organico) dei visceri o dei sottoprodotti è assolutamente limitato a piccoli quantitativi compatibili con l'effettivo autoconsumo familiare e solo per ritagli di carne, grasso, tendini etc; per sottoprodotti di quantità rilevante (testa,

pelli, ossa lunghe e colonna vertebrale, zampini etc) questi devono essere smaltiti tramite impianti di raccolta e/o trattamento riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009. Anche nel caso di autoconsumo si invita a contattare i Consorzi intercomunali che gestiscono la raccolta dei rifiuti per stipulare accordi per la fornitura di idonei contenitori per il successivo smaltimento come rifiuto solido urbano ai sensi della normativa ambientale.

L'interramento di sottoprodotti quali testa, pelli, ossa lunghe e colonna vertebrale, zampini etc deve considerarsi pratica eccezionale e deve avvenire esclusivamente per i sottoprodotti del singolo cacciatore in terreno di proprietà o nelle proprie disponibilità: il luogo di interrimento deve essere asciutto e compatto, lontano da corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, strade e abitazioni ad una profondità adeguata sia per favorire la mineralizzazione sia ad impedire l'accesso ad animali necrofagi. L'interramento deve essere completo e previo trattamento con idoneo disinfettante a scarso o nullo impatto ambientale (es. calce viva) sentita l'autorità competente in materia (Sindaco).

L'abbandono di carcasse è considerato un reato ambientale. Chi abbandona un animale morto in una scarpata, in strada, corsi d'acqua o in un luogo pubblico rischia pesanti sanzioni, che possono arrivare in alcuni casi a importi elevati, configurandosi come abbandono di rifiuti pericolosi: ammenda da 1000 a 10.000 euro. La pena è aumentata sino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Il Direttore S.S.D. Veterinario Area C
BOSSI Dr. Dario

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale,
ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)*